



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

UFFICIO DI GABINETTO

C.so Italia n.72 – 97100 Ragusa Tel. 0932-676382

Email: sindaco@comune.ragusa.gov.it

Pec: comunergpec@pec.comune.ragusa.gov.it

Ordinanza sindacale n. 270 del 11.03.2020

Oggetto: Mercati settimanali. Sospensione.

Il Sindaco

LETTA la relazione prot. n. 30681/2020 del Funzionario di P.M., responsabile del servizio annona, con la quale rappresenta le difficoltà di ottemperare alle prescrizioni DPCM 9 marzo 2020 in ordine allo svolgimento dei mercati settimanali;

DATO ATTO, in particolare, che l'art. 1, punto 1, del predetto decreto afferma che **“ull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”**;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale la sospensione dei mercati settimanali fino alla data del 03 aprile 2020.

AVVERTE

A carico degli inadempienti verrà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. I trasgressori saranno altresì puniti ai sensi dell'art. 20, comma 2, L.R. n. 18/1995, modificata dalla L.R. n. 2/1996, che disciplina la fattispecie - in materia di commercio su area pubblica - di chi viola i limiti e divieti imposti (...) per motivi igienico-sanitari o per pubblico interesse con la sanzione amministrativa che va da euro 51,67 ad euro 309,87.

INFORMA

Si informa che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 2/7 /2010, n. 104;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Regione Siciliana, nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 /11/1971, n. 1199.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza alla:

- Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale CC;
- Comando Provinciale GdF;
- Polizia Locale di Ragusa
- Ditta Busso per pulizia dei siti interessati dalle manifestazioni.
-

La presente ordinanza sarà resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sui social ufficiali del comune.

Dal Palazzo di Città, 11 marzo 2020

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Cassì

